

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE**

Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato – dipendente matricola n. 1525

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.Reg. Repertorio: 24-14/05/2020, con il quale è stata disposta la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), del regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 76 del 12 novembre 2013, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, come modificato dall'accordo stralcio sottoscritto in data 21 dicembre 2017, della dipendente matricola n. 1525, con rapporto di lavoro a tempo parziale pari a 18 ore e articolazione della prestazione lavorativa in forma verticale su base settimanale il lunedì, il martedì e il mercoledì, per un anno a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2021 compreso, con assegnazione presso l'Ufficio del Giudice di Trento;

Vista la nota di data 11 maggio 2021, Protocollo: RATAA/0011770/12/05/2021-A, con la quale il Cancelliere coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trento, chiede la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato nei confronti della dipendente in oggetto, in quanto permangono le esigenze di servizio che ne avevano determinato l'assunzione

Accertato che in data 14 maggio 2021, Protocollo: RATAA/0012116/17/05/2021-A, il Giudice di Pace coordinatore autorizza la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e che la dirigente della Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace, esprime in merito parere favorevole;

Vista la nota pervenuta via mail in data 12 maggio 2021, Protocollo: RATAA/0011840/12/05/2021-A, con la quale la signora in oggetto dichiara la propria disponibilità alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato;

Visto l'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni;

Visto l'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 21 in materia di proroghe e rinnovi;

Vista la legge regionale 14 dicembre 2010, n.4, ed in particolare l'art. 2, comma 7, lettera d) come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28, che fissa il limite massimo per le assunzioni a tempo determinato (20% dei posti vacanti alla data del 1. gennaio di ogni anno);

Vista la legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, "Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari", e successive modificazioni, che all'art. 2 prevede che può essere disposta l'assunzione di ulteriore personale a tempo indeterminato presso gli Uffici del Giudice di Pace;

Visto il decreto del Segretario Generale, Repertorio: 112-28/01/2021, con il quale si è determinato, con decorrenza 1. gennaio 2021, il contingente massimo del personale che può essere assunto a

tempo determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), del D.P.Reg. n. 76 del 12 novembre 2013;

Preso atto che, a decorrere dal 1. gennaio 2021 il contingente massimo per assunzioni di personale a tempo determinato nei profili professionali ricompresi nelle posizioni economico B3-B4-B4S è pari a ore 412, 90 delle quali occupate alla data odierna;

Visto l'art. 7-quater, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, il quale prevede, fra l'altro, che la Regione non può ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione e che tale limite va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica o alla medesima attività lavorativa e non si applica, fra l'altro, ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente;

Accertato che la dipendente in oggetto è stata assunta a tempo determinato con le mansioni di assistente B3, per un periodo pari a 18 mesi;

Ritenuto quindi di disporre la proroga del contratto a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale pari a 18 ore e articolazione della prestazione lavorativa in forma verticale su base settimanale il lunedì, il martedì e il mercoledì della signora in oggetto per un anno a decorrere dal 18 maggio 2021 e fino al 17 maggio 2022 compreso;

Visto l'art. 29, comma 2, del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni, riguardante alcune disposizioni applicabili al personale assunto in servizio a tempo determinato in particolare il periodo di preavviso, in caso di dimissioni, pari a giorni 10 di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2020, n. 213, "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2020, n. 214, "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021 – 2023";

Accertata la disponibilità di fondi sui capitoli U01101.0450 e U01101.0480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2021, n. 16 "Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale";

decreta

- di prorogare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), del regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 76 del 12 novembre 2013, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo parziale pari a 18 ore e articolazione della prestazione lavorativa in forma verticale su base settimanale il lunedì, il martedì e il mercoledì, della dipendente matricola n. 1525 per un anno a decorrere dal 18 maggio 2021 e fino al 17 maggio 2022.

La dipendente in oggetto presterà servizio presso Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace - Ufficio del Giudice di Pace di Trento, con mansioni corrispondenti al profilo professionale di assistente e l'attribuzione del trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale B3 – livello iniziale.

Alla stessa saranno applicate le disposizioni del contratto collettivo vigente stabilite per il personale a tempo indeterminato compatibilmente con la temporaneità del rapporto nonché le disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato.

In caso di recesso il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e' tenuto ad un preavviso pari a 10 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi già impegnati sui capitoli U01101.0450 e U01101.0480 della stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3.

IL PRESIDENTE
Arno Kompatscher
Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).